Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 22 583 98/11/2017 del 03 017 2017 / Pos. n. 3

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

OGGETTO: Oasi Maria SS. di Troina Onlus. Art. 17 L.r. n. 8/2016. Art. 9 L.r. n. 8/2017. Quesito.

1. Con nota n. 23543 del 29 giugno 2017 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine a diversi quesiti collegati all'istituzione del Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza, previsto dall'art. 9 della L.r. n. 8/2017.

La richiesta è pervenuta priva dell'avviso di codesta Amministrazione per cui questo Ufficio, con nota n. 16100 del 10 luglio 2017, nel comunicare che il parere richiesto non poteva essere reso entro i venti giorni indicati dall'art. 5, comma 5, della L.r. n. 5/2011, ha invitato codesto Dipartimento ad esprimere il proprio avviso sui quesiti posti.

MPC.

Con nota n. 26334 del 24 luglio 2017 codesto Dipartimento ha rappresentato l'urgenza di acquisire l'avviso di questo Ufficio sul quesito relativo alle modalità di erogazione delle risorse del Fondo regionale per la disabilità di cui alla L.r. n. 4/2017, a seguito dell'istituzione del Fondo unico per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'art. 9 della L.r. n. 8/2017.



Per gli altri quesiti - formulati, invero, in modo sommario - è stata semplicemente

comunicata l'intenzione di attendere il parere di questo Ufficio.

Uno dei superiori quesiti è relativo alla vigenza o meno della disposizione contenuta

nell'art. 17 della L.r. n. 8/2016, rubricato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, a seguito

dell'istituzione del Fondo unico regionale per la disabilità e la non autosufficienza,

previsto dal citato art. 9 della L.r. n. 8/2017.

Al riguardo, codesto Dipartimento ha rappresentato che: "Una quota di euro

4.000.000,00 per Interventi complementari all'assistenza domiciliare da destinare al

Distretto socio-sanitario n. 23 di Nicosia, in favore dell'Istituto Oasi Maria SS. di Troina,

viene stabilita dalla legge regionale del 17.05. 2016, n. 8 art. 17, a seguito della quale è

stato stipulato un accordo di programma, congiuntamente con l'Assessorato Regionale

della Salute, di valenza triennale". Ha, quindi, chiesto di sapere "se la norma regionale ...

resti comunque in vigore", in considerazione di quanto previsto dall'art. 9 della L.r. n.

8/2017.

Ciò premesso, si è appreso per le vie brevi che, con D.R.S. n. 2153 dell'8 agosto

2017, la superiore somma è stata prenotata a debito da codesto Dipartimento, "nelle more"

che questo Ufficio esprimesse il proprio avviso sul quesito di cui sopra.

Inoltre, l'Oasi Maria SS. di Troina, con nota del 5 settembre 2017, pervenuta l'11

settembre scorso, ha rappresentato il carattere di urgenza che l'emissione del parere riveste

per l'Istituto che "non è più nelle condizioni di attendere il pagamento" delle somme

dovute, dovendo far fronte a numerose scadenze, tra cui quelle con l'Amministrazione

tributaria.

L'Istituto ha, altresì, rappresentato di avere già regolarmente erogato e rendicontato

er l'anno 2016 le prestazioni assistenziali ("Funzioni Assistenziali") stabilite

nell'Accordo Convenzionale stipulato con l'Assessorato regionale della Salute e con

codesto Assessorato.

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it In considerazione delle ragioni di urgenza rappresentate dall'Oasi Maria SS. di Troina e della circostanza che codesto Dipartimento ha subordinato l'emanazione del decreto di impegno all'emissione del parere da parte dello Scrivente, si procede all'esame del superiore quesito con priorità rispetto agli altri.

3. In via preliminare, vanno esaminate le norme richiamate.

L'art. 17, comma 1, della L.r. 17 maggio 2016, n. 8, rubricato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, così statuisce: "Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, l'Assessorato regionale della salute e l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvedono a stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l'Istituto per il triennio 2016-2018, con particolare riferimento alle funzioni assistenziali erogate dallo stesso, ai sensi e nei limiti di quanto definito dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che prevede, tra le predette funzioni, anche la forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, per patologie croniche di lunga durata o recidivanti".

Il successivo comma 2 prevede che: "Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5.000 migliaia di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, quanto a 4.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze e quanto a 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale".

MK.

L'articolo in esame, quindi, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'Istituto Oasi Maria SS. di Troina Onlus, ha previsto la stipula di una convenzione tra l'Istituto in parola, l'Assessorato regionale della salute e codesto Assessorato per il triennio 2016-2018, con particolare riferimento alle funzioni assistenziali erogate dallo stesso.



Agli oneri finanziari derivanti dalla norma si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari indicati dalla stessa, con risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze (4.000 migliaia di euro) e con risorse del Fondo sanitario regionale (1.000 migliaia di

euro).

Come si evince dalle premesse del citato D.R.S. n. 2153 del 2017, in data 23

settembre 2016 è stato stipulato tra i soggetti sopra indicati apposito "Accordo

Convenzionale" per il triennio 2016-2018, accordo che è stato recepito con D.A. n. 176

dell'1 febbraio 2017.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 86 del 6 marzo 2017 è stato, altresì,

approvato, per l'anno 2016, il programma attuativo degli interventi afferenti le risorse

finanziarie del Fondo per le non autosufficienze, assegnate alla Regione siciliana per

l'anno 2016.

La superiore delibera ha destinato una quota pari ad euro 4.000.000 (circa il 20%

della quota a disposizione del Fondo per interventi complementari all'assistenza

domiciliare) al Distretto socio-sanitario n. 23 di Nicosia, in favore dell'Oasi Maria SS. di

Troina.

L'art. 9 della successiva L.r. 9 maggio 2017, n. 8 ha istituito "il Fondo unico

regionale per la disabilità e per la non autosufficienza in favore dei soggetti di cui alla

legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3, e di quelli con disabilità gravissima

di cui all'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, nonché dei disabili psichici

ricoverati nelle comunità alloggio, di seguito denominato "Fondo", al fine di garantire

l'attuazione dei livelli di assistenza, anche domiciliare, da destinare, nei limiti degli

stanziamenti di bilancio, ad interventi di assistenza in relazione al progetto individuale di

vita" (comma 1).

L'articolo in esame si compone di diciotto commi, nessuno dei quali contiene una

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it abrogazione espressa della disposizione di cui all'art. 17 della L.r. n. 8/2016.

Per quel che qui rileva, va osservato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame,

costituiscono fonti di finanziamento del "Fondo" sia le "risorse statali finalizzate" (lett.

<u>d</u>), tra le quali va ricompreso il Fondo nazionale per le non autosufficienze, sia il Fondo

sanitario regionale (<u>lett. c</u>), destinati entrambi a finanziare la convenzione stipulata con

l'Oasi Maria SS. di Troina secondo quanto previsto dal citato art. 17, comma 2.

Il successivo comma 3 specifica che il "Fondo" finanzia "le prestazioni ed i servizi

socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, <u>ai sensi della</u>

normativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei minori affetti da

disabilità".

Specifica, altresì, che: "Gli interventi a carico del 'Fondo', nel rispetto dei vincoli

previsti per le fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, possono essere erogati

mediante forme di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto

esercita la propria scelta".

Infine, il comma 9 quantifica le risorse finanziarie di cui al comma 2, lett. b) e d), per

l'esercizio finanziario 2017 precisando che: "Le assegnazioni del Fondo nazionale per le

non autosufficienze, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono

programmate nell'anno 2017 nel rispetto delle disposizioni della presente legge".

3. Passando ora al quesito posto con la richiesta in esame, va anzitutto rilevato che la

stessa non chiarisce per quale ragione codesto Dipartimento ritiene che l'art. 17 della L.r.

n. 8/2016 potrebbe ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 della L.r. n.

8/2017.

In assenza di qualsivoglia indicazione da parte di codesto Dipartimento, non può che

farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale

(preleggi), che regola il fenomeno della successione delle leggi nel tempo.

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Ai sensi del citato articolo la legge posteriore abroga quella anteriore qualora¹:

1. vi sia un'espressa previsione in tal senso da parte del legislatore (abrogazione espressa);

2. vi sia incompatibilità tra le nuove norme e quelle precedenti (abrogazione tacita);

3. la nuova legge ridisciplini l'intera materia già regolata dalla legge previgente

(abrogazione implicita).

Nella fattispecie in esame non sembra, invero, ricorrere nessuna delle tre situazioni

sopra indicate. Come già precisato, l'art. 9 della L.r. n. 8/2017 non abroga espressamente

l'art. 17 della L. r. n. 8/2016.

Nè è possibile rilevare una incompatibilità tra quanto previsto dalla norma successiva

e quanto previsto dalla norma precedente; né, infine, può dirsi che la disposizione

contenuta nel citato art. 9 abbia ridisciplinato l'intera materia già regolata dall'art. 17.

L'art. 17 della L.r. n. 8/2016 è, infatti, una norma di carattere speciale, avente quale

finalità quella di consentire la prosecuzione delle attività dell'Istituto Oasi Maria SS. di

Troina, con particolare riferimento alle funzioni assistenziali erogate dallo stesso Istituto.

Le due norme sono accomunate dalla sola circostanza che nel Fondo unico regionale

per la disabilità e per la non autosufficienza vanno a confluire sia le risorse del Fondo

nazionale per le non autosufficienze sia quelle del Fondo sanitario regionale, previste

quali fonti di finanziamento per la convenzione di cui al citato art.17, comma 1.

Tale unica circostanza non può da sola indurre l'interprete a ritenere tacitamente

abrogata la disposizione di cui all'art. 17 della L.r. n. 8/2016.

Peraltro, l'art. 9 della L.r. n. 8/2017 espressamente specifica che il fondo finanzia

prestazioni e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari,

¹ L'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale, così dispone: "Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la

nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore".

"ai sensi della normativa vigente".

Si ricorda, infine, che la Giunta regionale con la citata delibera n. 86 del 6 marzo 2017, facendo espresso riferimento all'art. 17 della L.r. n. 8/2016, ha destinato una quota pari ad euro 4.000.000 delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienza, assegnate alla Regione per l'anno 2016, al Distretto socio-sanitario n. 23 di Nicosia proprio "per la copertura finanziaria delle prestazioni socio-assistenziali svolte dall'Oasi Maria SS. di Troina accordo convenzione del 23 settembre 2016 secondo tabella 1".

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Maria Rosa Brançato

L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Maria Mattarella

Co